AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL RIETI - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario

DATA DELL'AUDIT 30-31 agosto 2017

ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE

OBIETTIVO DELL'AUDIT

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa orizzontale e di settore per quanto riguarda la filiera lattiero casearia e la gestione dei sottoprodotti di origine animale non più idonei al consumo umano, mediante:

- esame delle disposizioni previste
- verifica dell'idoneità delle disposizioni previste a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare
- verifica della conformità delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le disposizioni previste
- valutazione delle procedure di verifica dell'efficacia adottate e della loro effettiva applicazione.

ESITO DELL'AUDIT

Raccomandazione 1 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art.3 (1) del Regolamento (CE) n.882/2004, garantendo che la Pianificazione delle attività da svolgere sia, coerentemente con gli indirizzi di cui alla DDRL n. G006869 del 16 giugno 2016, sia fondata su un'attenta analisi di contesto che tenga conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche del territorio e del tessuto produttivo, delle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali, dei dati relativi ai precedenti controlli, dei dati sugli stati di allerta e tossinfezioni, nonché l'impegno richiesto dall'espletamento dei presumibili controlli "ad hoc", attivando, tra l'altro opportuni metodi di stima del tempo medio da riservare alla esecuzione dei controlli ad hoc.

Raccomandazione 2 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 4(5) del regolamento (CE) n.882/04 garantendo nel PAIC la puntuale identificazione delle aree d'integrazione così da consentire la pianificazione di attività congiunte al fine di ottimizzare le attività di controllo ufficiale.

Raccomandazione 3 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art.4 (2b) del Regolamento (CE) n.882/2004, garantendo l'applicazione di quanto previsto dal DCA n.U00503 del 28.10.2015 "Linee guida in materia di gestione del conflitto d'interesse degli addetti al controllo ufficiale in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare".

Raccomandazione 4 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art.7 del regolamento (CE) n.882/04 garantendo che le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di competenza delle Strutture Complesse facenti capo all'Area della Sicurezza Alimentare siano pubblicati coerentemente agli articoli 9, c.1 e 35 del D.Lgs. n.33/2013.

Raccomandazione 5 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art.8 (1) del regolamento (CE) n.882/04 garantendo che tutto il personale addetto al controllo ufficiale sia informato ed addestrato sulle procedure predisposte per la esecuzione del controllo ufficiale.

Raccomandazione 6 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art.8 (3) del regolamento (CE) n.882/04 garantendo che la procedura predisposta per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali sia completamente applicata e sia estesa alla verifica in campo e a priori.

Raccomandazione 7 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 6(b) del Reg. CE 882/04 garantendo che il personale che esegue i controlli ufficiali si mantenga aggiornato e riceva un ulteriore formazione su base regolare, in particolare relativamente alle modalità di compilazione della relazione di controllo ufficiale, alla raccolta delle evidenze oggettive di non conformità, al rilievo delle non conformità, all'uso corretto delle liste di riscontro regionali predisposte per il controllo ufficiale nei diversi settori. Si raccomanda altresì di uniformarsi a quanto previsto dall'art.53 Registrazione di protocollo del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e art. 8(1) e Allegato II, capo II, p.5 e 8 del Reg. CE 882/2004 affinchè le stesse relazioni di controllo ufficiale siano sistematicamente identificate in maniera univoca con un numero di registrazione.

Raccomandazione 8 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 4 (4) del Reg. CE 882/2004, dal DCA n. U00503 del 23 dicembre 2013 di recepimento Accordo Rep. Atti n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" e dal Capitolo 9 dell' Accordo Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016, recepito con DCA n.U00302 del 19 luglio 2017, predisponendo una procedura documentata e modulistica correlata per la esecuzione standardizzata a livello di Azienda Sanitaria Locale degli audit su OSA/OSM. Tale procedura dovrebbe contenere indicazioni precise sulle circostanze nelle quali l'audit su OSA/OSM può essere condotto in forma parziale e contenere una modulistica strutturata in maniera tale da consentire, anche in caso di audit parziale, di esaminare le componenti organizzative/strutturali che consentono di dare una valutazione sistematica della impresa oggetto di audit.

Raccomandazione 9 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 8 (1), dall'All.II, C.II, punto 8 e dall'art.30 del Reg. CE 882/2004 garantendo la predisposizione di una procedura dipartimentale documentata per il rilascio delle certificazioni ufficiali che definisca: a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale; b) modelli dei certificati; c) qualificazioni dei funzionari certificanti; d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica; e) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione; f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite; g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i CU.

Raccomandazione 10 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 31 (1b) del Reg. CE 882/2004 garantendo che l'elenco degli OSA/OSM, sia aggiornato, fruibile e unico. A tal fine dovranno essere identificate con maggiore puntualità le priorità d'intervento per l'adozione delle opportune azioni correttive a fronte della Non Conformità n.6/2017 aperta dall'ACL nell'ambito delle proprie procedure di gestione della qualità.

Per gli operatori del settore SOA si raccomanda altresì di uniformarsi a quanto previsto dall'allegato A art. 5 "indicazioni operative per il trasporto dei SOA e PD" della DDRL n.G18971/2014, in particolare ai punti 5.7 e 5.8 e relativa modulistica Allegato B9 (comunicazione) e B9a (elenco autorizzazioni trasporto in deroga art.5.7)

Raccomandazione 11 di 11

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 8 (1) e dall' Allegato II, Capo II, punto 11 del regolamento (CE) n.882/04 garantendo che, per ogni provvedimento da adottare in applicazione dell'art.54 del Regolamento (CE) n.882/200 4 e coerentemente con le regole del procedimento amministrativo ordinario, siano puntualmente specificate le attribuzioni e le deleghe al personale per tutte le fasi del procedimento: Istruttoria; Decisoria; Integrativa dell'efficacia – controllo di legittimità e merito, notifica; Misure Coattive (previa diffida ad adempiere). L'architettura delle deleghe dovrebbe inoltre lasciare impregiudicata la possibilità per gli interessati di ricorrere in opposizione al provvedimento emesso.

Osservazione 1 di 1

Si rileva che l'ACL si è dotata, con atti differenti, di due diverse Unità di Crisi, una specifica per le emergenze e crisi in ambito di sicurezza alimentare e una specifica per il Piano di Emergenza Interno in caso di massiccio afflusso di feriti (PEIMAF).